

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2009 ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Messina colpita il 1° ottobre 2009 da un'ondata eccezionale di maltempo.

I comuni danneggiati sono: Itala, Scaletta Zancalea, le frazioni di Giampillieri, Giampillieri Superiore, Giampillieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.

Sospensione dei termini

L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 3825 del 27 novembre 2009 (articolo 2, comma 3) ha disposto la sospensione, fino al **30 giugno 2010**, dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, previdenziali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

Possono beneficiare della sospensione tutti i soggetti che, alla data del 1° ottobre 2009, erano residenti o avevano sede operativa nei territori danneggiati, senza bisogno di presentare domanda.

Sospensione contributiva

L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 3825 del 27 novembre 2009 (articolo 2, comma 1) ha disposto, fino al **30 giugno 2010**, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, per i soggetti operanti e regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali alla data dell'evento calamitoso, nei territori danneggiati.

Per accedere alla sospensione gli interessati devono presentare alla sede INPS competente la domanda, secondo il modello allegato alla circolare 1/2010, in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti.

I beneficiari

Possono beneficiare della sospensione dei versamenti contributivi, con scadenza legale tra il 1° ottobre 2009 e il 30 giugno 2010:

- i datori di lavoro dipendente (agricolo e non);
- gli artigiani e commercianti;
- i lavoratori autonomi agricoli;
- i soggetti iscritti alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti, associanti in partecipazione).

Il recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi decorre dal **16 luglio 2010**, con possibilità di pagamento in **48 rate** mensili costanti, senza oneri accessori. Le modalità di pagamento sono illustrate nel messaggio n. 15746 del 15 giugno 2010 (vedere anche la circolare INPS 1/2010).

Adempimenti

Per i **datori di lavoro dipendente non agricolo**, la sospensione riguarda i periodi di paga da settembre 2009 a maggio 2010. Alle aziende viene attribuito il codice di autorizzazione 7U.

La circolare 1/2010 detta le istruzioni per la trasmissione dei modelli DM10 fino a dicembre 2009 e delle denunce Uniemens da gennaio 2010 in poi. L'importo dei contributi sospesi è evidenziato con il codice N955, appositamente istituito.

Il recupero dei contributi viene effettuato con il modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS, istituito con la circolare 98/2002, e indicando la matricola aziendale seguita dal codice N955.

Per gli **artigiani e i commercianti**, i contributi sospesi sono quelli indicati in tabella e la sospensione vale anche per i contributi pregressi posti in riscossione alle scadenze indicate di seguito.

Contributi sospesi per artigiani e commercianti

Contributi sospesi	Scadenza di versamento
Contributi fissi: 3° rata 2009	16/11/2009
Contributi a %: 2° acconto 2009	30/11/2009
Contributi fissi: 4° rata 2009	16/02/2010
Contributi fissi: 1° rata 2010	16/05/2010
Contributi a %: saldo 2009 - 1° acconto 2010	16/06/2010

Il messaggio 2690 del 28 gennaio 2010 indica le modalità di pagamento.

Chi paga in un'unica soluzione segue le regole ordinarie e può così regolarizzare la contabilizzazione della quota associativa.

Chi invece si avvale della **rateazione** deve versare le rate con il modello F24, utilizzando i codici indicati nella circolare n. 138/2000. Gli iscritti alla Gestione artigiani utilizzano il codice AD, mentre gli iscritti alla gestione commercianti utilizzano il codice CD.

Per gli **iscritti alla Gestione Separata** i contributi sospesi sono indicati nella tabella:

Contributi sospesi per la Gestione Separata

Soggetti	Contributi sospesi	Scadenza di versamento
Liberi	2° acconto 2009	30/11/2009
professionisti	Saldo 2009 e 1° acconto 2010	16/06/2010
Committenti/ associanti	per compensi corrisposti da settembre 2009 a maggio 2010	giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (dal 16/10/2009 al 16/06/2010)

Nelle denunce Uniemens riferite ai periodi di sospensione va indicato il codice calamità 09.

Per il recupero dei contributi sospesi, sia esso in unica soluzione o con pagamento rateale, va utilizzato il modello F24, compilato come indicato di seguito:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola Inps/Codice Inps/Filiale azienda	Modalità di compilazione mod. F24		Importi a debito versati	Importi a credito compensati
			Periodo di riferimento	Da A		
XXXX	COC (per committenti/ associanti) POC (per professionisti)	099999999999	mm/aaaa	mm/aaaa	€	/////

Per i **lavoratori agricoli** i contributi sospesi sono indicati in tabella e la sospensione vale anche per i contributi pregressi posti in riscossione alle scadenze indicate di seguito.

Soggetti	Contributi sospesi per i lavoratori agricoli		Causale contributo
	Contributi sospesi	Scadenza di versamento	
Aziende assuntrici di manodopera	2° trimestre 2009	16/12/2009	LAS
	3° trimestre 2009	16/03/2010	
	4° trimestre 2009	16/06/2010	
Lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP	3° rata 2009	16/11/2009	LAA
	4° rata 2009	16/01/2010	
Piccoli coloni - Compartecipanti familiari PC-CF	3° rata 2009	16/11/2009	PCF
	4° rata 2009	16/01/2010	

Istruzioni procedurali

Le istruzioni per la gestione delle domande di sospensione per i datori di lavoro e lavoratori autonomi sono contenute nel messaggio n. 2643 del 27 gennaio 2010.

Nella **comunicazione di accoglimento** della sospensione sono indicati i dati necessari alla compilazione del modello F24, come sede INPS, causale, *codeline* e periodo.